
Piano di protezione generale specifico per i musei, in vigore dal 26 giugno 2021

È in vigore l'ordinanza COVID 19 situazione particolare.

Per le istituzioni il cui accesso è possibile solo a persone con un certificato Covid, facciamo riferimento al regolamento. Questo piano di protezione si applica alle istituzioni che continuano a garantire l'accesso a tutte le persone indipendentemente dal certificato.

Obbligo di indossare la mascherina in luoghi chiusi accessibili al pubblico (art. 6)

Questa regola riguarda tutti i musei svizzeri e si applica in tutti gli spazi interni accessibili al pubblico (sale d'esposizione, reception, sanitari, negozio, ecc).

La regola non vale per:

- Bambini prima del loro 12° compleanno (art. 6, cpv. 2^a)
- Guide (visite guidate) o conduttori di workshops, se il loro lavoro è reso più difficile dall'indossare una maschera (art. 6, cpv. 2^e)

In caso di presenza di persone esonerate dall'obbligo di indossare le maschere, è necessario mantenere la distanza o adottare altre misure di protezione. Qualora ciò non fosse possibile, è necessario prevedere la raccolta dei dati di contatto delle persone presenti.

Piano di protezione (art. 10, n. 1 dell'allegato)

Ogni istituzione elabora un piano di protezione che comprende misure di igiene e misure a distanza per l'istituzione. Il piano di protezione deve designare una persona responsabile della sua attuazione e dei contatti con le autorità competenti.

Misure di igiene (n.1.2 dell'allegato)

Tutte le persone devono avere la possibilità di lavarsi le mani regolarmente. A tale scopo, il disinfettante e il sapone devono essere messi a disposizione in lavandini accessibili al pubblico. Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente. Devono essere disponibili sufficienti contenitori per la spazzatura, in particolare per lo smaltimento dei tessuti usati e delle maschere facciali. Le stanze sono ventilate regolarmente.

Distanza sociale (n.1.3 dell'allegato)

Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria). Nella zona dei posti a sedere, i posti devono essere disposti o occupati in modo tale che, se possibile, un posto sia mantenuto libero o che sia mantenuta una distanza equivalente tra i posti entro i limiti di capacità esistenti. I gruppi di persone per le quali è impraticabile mantenere la distanza sono esenti dai requisiti di distanza, vale a dire gli scolari, le famiglie o le persone che vivono nella stessa casa.

Eventi nel museo (art. 14)

- Le manifestazioni con un pubblico seduto sono permesse fino a 1.000 persone.
- Le manifestazioni in cui il pubblico può muoversi liberamente sono autorizzate fino a 500 persone all'aperto e 250 persone all'interno.

Le visite guidate, le inaugurazioni, le conferenze o i workshops sono considerati come "eventi" e non come "attività culturali".

Le strutture possono essere riempite solo fino a un massimo di due terzi della loro capacità. Le maschere devono essere indossate per tutti gli eventi indoor e la distanza richiesta deve essere mantenuta il più possibile.

Cibo e bevande possono essere consumati all'interno, ma solo mentre si è seduti e a condizione che vengano raccolte le informazioni di contatto. Se un aperitivo o un pasto viene servito all'esterno come parte di un evento, non è obbligatorio essere seduti al tavolo.

Ristoranti e caffè di musei (art. 12)

Il consumo di cibi e bevande all'interno è consentito alle seguenti condizioni: obbligo di stare seduti, rimozione delle maschere solo quando ci si siede, distanza sufficiente tra i tavoli (1,5 metri) (o installazione di una separazione), e registrando i dati di contatto di una persona per gruppo. Nelle aree esterne, o si deve mantenere la distanza richiesta tra i gruppi di ospiti o si devono installare barriere efficaci.

- *Di cosa bisogna tener conto quando si raccolgono i dati di contatto?
I dati (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, numero di tavolo/posto) non possono essere utilizzati per altri scopi e vengono conservati per 14 giorni e poi distrutti. Le persone sono informate della raccolta e del suo scopo. La reception del museo deve avere accesso alla lista in ogni momento in caso di ispezione da parte delle autorità cantonali. (art. 11)*

Protezione del personale (art. 25)

I musei provvedono affinché il personale rispetti le raccomandazioni dell'UFSP in materia di igiene e distanziamento. Inoltre, viene applicato il principio STOP. Il requisito del telelavoro è stato abrogato e convertito in una raccomandazione.

Competenza dei Cantoni e controlli (art. 22, art. 23 e art. 24)

I cantoni possono emettere regole più o meno severe.

I Cantoni sono responsabili del controllo sulle istituzioni. Su richiesta, i musei sono tenuti a presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti. La reception deve quindi avere sempre accesso al piano di protezione in vigore.

Questo piano di protezione è rivolto alle diverse istituzioni museali (inclusi i castelli), comprese quelle che offrono visite all'aperto. I giardini botanici e zoologici fanno riferimento a ZooSchweiz/ZooSuisse, le biblioteche a BiblioSuisse e gli archivi all'Associazione degli archivi svizzeri.

All'interno dello stesso museo possono essere valide diverse linee guida:

- I punti vendita interni ai musei sono generalmente soggetti alle norme per i negozi.
- Il funzionamento delle sale cinematografiche interne avviene secondo le linee guida per i cinema.
- I ristoranti e i caffè dei musei rispettano le norme stabilite dalle associazioni cantonali di GastroSuisse.